



Istituto Scolastico Comprensivo “Castel di Lama1”  
Via Roma n. 107 - CASTEL DI LAMA (A.P.)  
0736/813225

## LE SANZIONI TIPIZZATE

### INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTIUTO AI SENSI DEL DPR 134/2025

(Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

#### Allontanamento dalle lezioni

Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE

Solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari

<b>Da 1 a 2 giorni</b>	Delibera, con adeguata motivazione, <b>attività di approfondimento</b> sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati	Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-bis
------------------------	---	---	--

Fra 3 e 15 giorni	<p>Delibera, con adeguata motivazione, <b>attività di cittadinanza attiva e solidale</b>, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF.</p> <p>In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato</p>	<p>Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe</p>	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8, 8-ter, 8- quater, 8- quinquies Art. 6, co. 3- bis
-------------------	--	--	--

## Allontanamento dalla comunità scolastica

Organo competente: **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

<b>Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico</b>	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, <b>un percorso di recupero educativo</b> mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica	Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-sexies e 9
<b>Fino al termine dell'anno scolastico</b>	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale ( <b>nei casi meno gravi</b> )	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis
<b>Esclusione dallo scrutinio o dall'Esame</b>	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale ( <b>nei casi più gravi</b> )	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis e 9-ter

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni